

Principali novità normative Ambiente-Sicurezza

Settembre 2008

Deliberazione 29 luglio 2008 “Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 03/09/2008

Richiamandosi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ed in particolare l'art. 2 comma 4, dello stesso decreto il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il Comitato nazionale dei gestori ambientali, tenuto a stabilire con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto 8 aprile 2008, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta, ha emanato la Deliberazione 29 luglio 2008, con la quale vengono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Pertanto, i soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

- a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
- b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;
- c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;
- d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione 16 luglio 1999, prot. N. 003/CN/ALBO;
- e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.

Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/09/2008
Data di entrata in vigore: 22/09/2008
<p>Con decreto in data 24 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2008, registro n. 7, foglio n. 125, sono state disciplinate, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo medesimo.</p> <p>Restano escluse le ispezioni straordinarie di controllo non programmate nell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>I 6 allegati del decreto indicano costi e tariffe, tenendo conto della tipologia di impianti, del sistema di gestione ambientale e dei parametri indicati in tabella.</p>

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2424 del 8 agosto 2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
Publicato sul BURV n. 79 del 23/09/2008
Data di entrata in vigore: 08/10/2008
<p>Con l'entrata in vigore, lo scorso 13 febbraio, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha riformulato l'art 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle "Terre e rocce di scavo", si è realizzata una regolamentazione sostanzialmente nuova di tali materiali che incide anche sulla disciplina regionale in materia.</p> <p>Sulla base, delle precedenti disposizioni nazionali in materia (art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge n. 443/2001, come successivamente modificata dall'art. 23 della legge n. 306/2003, e art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 nella sua versione originaria) la Regione del Veneto aveva già, e a più riprese, disciplinato la materia adeguandola al succedersi delle varie norme statali.</p> <p>Il tema delle terre e rocce da scavo è stato, infatti, disciplinato a livello regionale dai seguenti provvedimenti: D.G.R. 23/4/2004, n. 1126, D.G.R. 21/1/2005, n. 80, D.G.R. 18/03/2005, n. 1043 relativa alle lagune polesane e art. 17 della legge regionale n. 20/2007.</p> <p>Con la nuova, vigente, formulazione dell'articolo 186, sono state introdotte significative modificazioni ed innovazioni al regime delle terre e rocce di scavo (ad esempio, non viene più richiesto il preventivo parere dell'ARPAV), tali da determinare la disapplicazione di talune</p>

disposizioni dell'articolo 17 delle legge regionale 16 agosto 2007, n. 20.

Con la deliberazione si approvano le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del Decreto Legislativo n. 152/2006 come modificato dall'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di tale atto.

Viene poi revocata la DGRV n. 80/2005, ed i suoi allegati.

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204 del 8 agosto 2008“Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

Pubblicata sul BURV n. 77 del 16/09/2008

Data di entrata in vigore: 01/10/2008

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) è espressione dell'impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120), per la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. In Regione Veneto, nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha attribuito alla Giunta regionale, fino all'approvazione del piano energetico regionale, le funzioni relative all'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, con esclusione di quelli che producono energia da rifiuti, giusta quanto disposto dagli articoli 42, comma 2 bis- come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27- e 44, comma 2, lettera b), entrambi della citata legge regionale n.11/2001.

È stato individuato presso l'Unità di Progetto Energia un ufficio con compiti di coordinamento delle altre strutture regionali titolari delle funzioni concernenti le diverse tipologie di impianto.

A detto ufficio è affidato il compito di ricevere le istanze inerenti i procedimenti di competenza regionale e inoltrarle alle diverse strutture regionali competenti, affinché queste provvedano al completamento della procedura autorizzatoria. Nelle more della definizione di una compiuta disciplina regionale, dette strutture sono individuate nel responsabile del procedimento in rapporto alla tipologia di fonte rinnovabile.

Il medesimo ufficio, inoltre, è incaricato del monitoraggio dei dati di produzione dell'energia da fonti rinnovabili per le finalità ed ai sensi dell'articolo 2, commi da 167 a 170, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'ufficio di coordinamento verifica, quindi, preliminarmente la competenza regionale in ordine all'impianto oggetto di istanza e trasmette immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione, le domande e i progetti pervenuti alle strutture regionali di seguito specificate:

- Impianti fotovoltaici e eolici: Direzione Urbanistica.
- Impianti idroelettrici: Direzione Difesa del Suolo.
- Impianti di produzione di energia da biomassa e da biogas, per i quali è necessario l'esame del piano aziendale, di taglia al di sotto delle soglie previste dall'articolo 269, comma 14, lettere a) ed e), del decreto legislativo 152/2006 su istanza di imprenditori agricoli e forestali, loro consorzi, società e cooperative: Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.
- Impianti da biomassa e biogas di taglia uguale o superiore alle soglie previste dall'articolo 269, comma 14, lettere a) ed e) del decreto legislativo 152/2006: Unità complessa Tutela Atmosfera.
- Impianti geotermici: Direzione Geologia e Attività Estrattive.

Le istanze di autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili vanno pertanto indirizzate a: Regione Veneto - Unità di progetto Energia -Via Pepe, n. 2 - 30172 Venezia-Mestre.

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Energia o un suo delegato partecipa alle conferenze di servizi per la valutazione degli aspetti energetici connessi alle varie tipologie di impianto.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti è rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere - ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Il parere rilasciato dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale a conclusione della relativa istruttoria confluisce nella conferenza di servizi decisoria.

Lo schema di Deliberazione è proposto dall'Assessore competente per la materia afferente all'interesse prevalente come individuato a pagina 2 dell'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento, di concerto con l'Assessore competente in materia di Energia.

Le disposizioni del presente provvedimento modificano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1000 del 6 aprile 2004 con esse incompatibili.

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1998 del 22 luglio 2008 "Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Disposizioni applicative"

Publicata sul BURV n. 73 del 02/09/2008

Data di entrata in vigore: 17/09/2008

Con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo al Testo Unico Ambientale, è stata integralmente riscritta la Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, per la Valutazione dell'Impatto Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata

Ambientale. In particolare, il nuovo articolo 35, comma uno, del Codice dell'Ambiente, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce che "Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (vale a dire entro il 12 febbraio 2009). In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto".

Tenuto conto del fatto che la Regione Veneto è dotata di una normativa specifica in materia di VIA, vale a dire la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii., si è reso necessario adottare un nuovo testo di legge che armonizzi le disposizioni di rango regionale con la nuova disciplina statale in materia di VIA, e continui ad applicare nel frattempo la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ss.mm. ii.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di VIA avviate prima del 13 febbraio 2008 ma successivamente al 31 luglio 2007 (entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), atteso quanto disposto dal comma 2-ter del medesimo articolo 35, le stesse saranno concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

Per quanto riguarda, infine, le procedure di VIA avviate dopo il 13 febbraio 2008 e prima della pubblicazione della presente deliberazione, trova applicazione la normativa più conveniente per il proponente sotto il profilo tecnico-amministrativo avendo particolare riferimento, tra quanto previsto dalla L.R. n. 10/99 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. N. 4/2008, sia alla durata dell'iter procedimentale che alla documentazione richiesta in funzione del rilascio del provvedimento.

Per quanto concerne, inoltre, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) disciplinata dal D.Lgs. N. 59/2005, poiché il nuovo articolo 10, parte seconda, del D.Lgs. N. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. N. 4/2008, prevede che le Regioni assicurino che la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e considerato che, allo stato, la Regione Veneto con propria L.R. n. 26/2007 si è sostanzialmente limitata a disciplinare l'assetto delle competenze amministrative relativamente alle tipologie progettuali di cui all'Allegato I del D.Lgs. N. 59/2005, si ritiene opportuno dare attuazione fin d'ora, in via amministrativa, al coordinamento tra le procedure di AIA e di VIA, integrando la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale in quella di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, nel caso in cui progetti di impianti assoggettati ad AIA debbano essere sottoposti anche a procedura di VIA, la relativa istruttoria verrà svolta congiuntamente dalle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento. In tale senso la Commissione VIA risulterà all'uopo ulteriormente integrata, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 10/99, dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR 2493/2007, o suo delegato, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi. Nel caso di impianti non assoggettati a VIA o di impianti per i quali debba essere rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale senza la necessità di modifiche impiantistiche, la relativa istruttoria verrà invece

espletata unicamente dalle strutture regionali a ciò competenti per singola materia. Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio è a tal fine incaricato di provvedere, con proprio atto, alla individuazione di opportune forme di coordinamento tra le strutture della Segreteria che partecipano al procedimento in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori. A seguito dell'espressione consultiva favorevole da parte delle competenti strutture, come sopra individuate, il Segretario Regionale si determina in conformità a quanto stabilito nella DGR n. 2493 del 7 agosto 2007 e, in particolare, ai punti n. 3 e 4 riguardanti rispettivamente la convocazione e l'espletamento della conferenza di servizi di cui al D.Lgs. n. 59/2005 e l'emanazione del conseguente provvedimento di AIA.

Deve, infatti, escludersi l'attivazione della procedura di VIA a fronte di semplici rinnovi di autorizzazione, anche AIA, a cui non si accompagnino interventi di modifiche impiantistiche o di tipologia di rifiuti trattati (nel caso di impianti di trattamento/recupero di rifiuti).

Analogamente a quanto detto sopra, per quanto riguarda le procedure di competenza provinciale, la Commissione provinciale VIA verrà integrata dal rappresentante provinciale competente per l'AIA, per lo svolgimento delle funzioni di conferenza di servizi.

Nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 250/1 del 18/09/2008

Data di entrata in vigore: 25/09/2008

Si applica a decorrere dal 01/01/2009

Il nuovo regolamento si richiama al regolamento(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento(CEE) n. 2092/91, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40.

Poiché il citato regolamento(CE), e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel

settore vegetale e animale, si è reso necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquicoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva.

Secondo le considerazioni del nuovo regolamento(CE) è quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquicoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento(CE) n. 834/2007.

Il nuovo regolamento stabilisce alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

Si precisa che la produzione biologica si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

Poiché la produzione biologica fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, il nuovo regolamento stabilisce che tali pratiche devono essere precisate. In particolare occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

Inoltre, è previsto che l'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È quindi opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Vengono anche stabilite, fra le altre cose, le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

Restano tuttora esclusi dal campo di applicazione del provvedimento le produzioni relative ad alcune specie animali, l'acquicoltura biologica, le alghe marine e i lieviti per l'alimentazione umana o animale, per i quali le norme di produzione sono ancora in fase di definizione.

Direttiva 2008/84/CE della Commissione del 27 agosto 2008 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 253/1 del 20/09/2008

Data di entrata in vigore: 10/10/2008

La presente direttiva, che deve fare salvi gli obblighi degli Stati membri dell'UE relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B, stabilisce che:

- Articolo 1 – I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della

direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995 sono specificati nell'allegato I della presente direttiva.

- Articolo 2 – La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificata in modo sostanziale e a più riprese come dalle direttive di cui all'allegato II, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

La nuova direttiva tiene conto delle specifiche e tecniche analitiche per gli additivi secondo le indicazioni del Codex Alimentarius redatto dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentare (JECF).

Infatti, gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.

Viene sottolineato che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Decreto Legislativo 28 Luglio 2008, n. 145 "Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche"

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 221 alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/200

Data di entrata in vigore: 03/10/2008

Il decreto, che consta di tredici articoli ed un allegato, apporta numerose modificazioni e abrogazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 (G. U. dell'11 marzo 1997, n. 58, S.O.).

Le modifiche che il D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 apporta al D.Lgs. 52/1997, atto nazionale di recepimento della direttiva 92/32/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (settima modifica alla direttiva-madre 67/548/CEE), arrivano in diretto recepimento della direttiva 2006/121/CE con la quale l'UE punta a rendere compatibile la disciplina dettata dalla direttiva-madre in materia di sostanze pericolose (67/548/CEE) con il regolamento (CE) n. 1907/2006, cd. "Reach", provvedimento che a partire dal 1° giugno 2007 disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche in ambito Ue, il quale incide sulla stessa materia disciplinata dalla direttiva 92/32/CEE.

Tra le novità:

- istituzione dell'atto di notifica delle sostanze non presenti sul mercato europeo al 18 settembre 1981;
- sostituzione dell'attuale atto autorizzativo, con la procedura di registrazione all'Agenzia Europea delle sostanze chimiche istituita nell'ambito del sistema Reach;
- individuazione delle modalità di effettuazione delle prove relative ai prodotti chimici e identificazione delle linee guida per le modalità di imballo ed etichettatura delle sostanze e dei preparati;
- ridefinizione di sostanze e preparati e introduzione dell'indicazione dell'elenco europeo delle nuove sostanze chimiche (Elincs);
- previsione delle modalità di vigilanza territoriale da parte di Stato, regioni ed enti locali, per quanto concerne la materia dei controlli;
- definizione del calendario relativo al periodo di smaltimento delle scorte.

Direttiva della Commissione, del 21 agosto 2008, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 246 del 15/09/2008

Data di entrata in vigore: 05/10/2008

Tale direttiva aggiorna con l'inserimento di nuove sostanze notificate l'allegato I della direttiva 67/548/CEE, che contiene un elenco di sostanze pericolose e di informazioni dettagliate sulla loro classificazione e l'etichettatura.

Le modifiche riguardano in particolare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze contenenti benzene, ora classificato come mutageno e, a naturale corollario, una migliore individuazione degli obblighi dei fabbricanti, distributori ed importatori di tali sostanze.

Alcune voci devono essere scisse in quanto la classificazione fisico-chimica aggiunta o riveduta non si applica più a tutte le sostanze in esse comprese.

Inoltre vengono aggiunte e modificate alcune note nella prefazione dello stesso allegato I per chiarire gli obblighi dei fabbricanti, distributori ed importatori di talune sostanze.

Regione del Veneto, Azienda ULSS 17 – “Metodo per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” – Giugno 2008

Le patologie muscolo-scheletriche sono classificate come “correlate al lavoro” dove la “multifattorialità” è elemento caratterizzante e dove, quindi, “più cause agenti individuali ed ambientali, di origine professionale o extraprofessionale” devono essere considerate.

I principali fattori di rischio occupazionale (movimenti ripetitivi ad alta frequenza, forza, posture inadeguate, recupero insufficiente, compressione di strutture anatomiche, strumenti e DPI inadeguati) sono stati analizzati attraverso vari metodi, più o meno validati ed unanimemente riconosciuti.

Questo documento, che si riallaccia alle "Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori" ufficializzate dalla Direzione Regionale per la Prevenzione con nota prot. n. 781774/50.03.41 del 16/11/2005, presenta, con approfondimenti sull'utilizzo e sui limiti, i metodi di valutazione ACGIH, Check-List OCRA, Check-List OSHA, OREGO, RULA e Job Strain Index, tra i più adoperati attualmente nelle aziende.

Il documento si prefigge lo scopo di fornire ai datori di lavoro, ai loro consulenti e agli operatori degli SPISAL elementi di conoscenza riguardo ai metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori riconosciuti a livello scientifico.

L'evidenziazione dei vantaggi e limiti, nonché delle caratteristiche di ciascun metodo, consente all'utilizzatore di scegliere il metodo più idoneo all'attività lavorativa da esaminare e all'organo di vigilanza di valutare l'appropriatezza e la corretta applicazione del metodo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 260 del 30/09/2008

Data di entrata in vigore: 20/01/2008

La direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, al fine di assicurare che tale trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni possibili di sicurezza.

Essa sostituirà, a partire dal 30 giugno 2009, le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 giugno 2009, allorché perderanno di efficacia le direttive predette. Sono invece immediatamente abrogate le decisioni 2005/263/CE (deroghe per il trasporto su strada) e 2005/180/CE (deroghe per il trasporto su ferrovia).